

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3284**PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa del Deputato **TOZZI CONDIVI***Presentata il 26 novembre 1974*

Immissione nei ruoli degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazione di non licenziabilità in forza dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 luglio 1973, n. 477, tutti i professori con incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 e così pure le assistenti e le insegnanti della scuola materna occupanti sempre in detto anno posto di insegnamento o di assistenza, nella totalità completa sono stati immessi nei ruoli col 1° ottobre 1974 ai sensi della citata legge contenente la delega per il riordinamento dello stato giuridico del personale della scuola.

Ciò invece non è avvenuto per gli insegnanti della scuola elementare che provvisti già di regolare incarico a tempo indetermi-

nato con o senza dichiarazione di non licenziabilità si sono visti escludere dal beneficio di cui all'articolo 17 legge n. 477.

Detti insegnanti sono nel più grave disagio in quanto esclusi dal vantaggioso e generale beneficio malgrado abbiano più anni di servizio.

La sistemazione di detti insegnanti non incide sulle spese del bilancio dello Stato in quanto detti insegnanti già percepiscono stipendio per l'intero anno e di conseguenza si tratta di una sistemazione più che di nuova immissione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

## ARTICOLO UNICO.

Tutti gli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazione di non licenziabilità sono, col 1° ottobre 1974, immessi nei ruoli della scuola elementare cogli stessi benefici e colla stessa decorrenza di tutto il personale insegnante della scuola che ha beneficiato dell'articolo 17 della legge n. 477 del 30 luglio 1973.

PAGINA BIANCA